

INSTRUMENTUM LABORIS

CAPITOLO I		
<i>Introduzione spirituale</i>		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
<p>a) Il beato Francesco, che Dio suscitò nella Chiesa quale perfetto imitatore del suo figlio Gesù Cristo, attesta chiaramente di aver istituito la sua Religione, illuminato da divina ispirazione, dicendo: «Il Signore concesse a me, frate Francesco, d'incominciare così a far penitenza... E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo» (Test.; FF 110, 116).</p>	<p>a) San Francesco d'Assisi, che Dio suscitò quale autentico discepolo di Gesù Cristo nella Chiesa e nella società del suo tempo, segnate da grandi e complesse sfide, confida di aver istituito la nostra fraternità sotto l'impulso di una ispirazione divina: «Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia... E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo»¹.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio narrativo ed utilizzato la nuova traduzione delle fonti francescane (Ed. Francescane, 3ª ed., 2011)</p> <p>Abbiamo inserito un riferimento contestuale per collocare Francesco nella Chiesa e nella società del suo tempo.</p> <p>Abbiamo completato la citazione del Testamento per mettere in evidenza che la conversione di Francesco avviene vedendo e toccando la carne ferita di Cristo nel lebbroso.</p>
<p>b) «Vedendo che di giorno in giorno aumentava il numero dei suoi seguaci, Francesco scrisse per sé e per i frati presenti e futuri, con semplicità e brevità, una norma di vita o Regola, composta soprattutto di</p>	<p>b) Ascoltando attentamente il Vangelo e «vedendo che di giorno in giorno aumentava il numero dei suoi seguaci, il beato Francesco scrisse per sé e per i frati presenti e futuri, con semplicità e brevità, una norma di</p>	<p>Abbiamo evidenziato l'ispirazione evangelica della vita francescana, citando la Regola bollata.</p>

¹ 2Test 1-2.14: FF 110.116.

<p>espressioni del Vangelo, alla cui osservanza perfetta continuamente aspirava» (1 Cel. 32; FF 372). Perciò tutta la vita dei Minori è questa: osservare il santo Vangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e fonte di ogni perfezione, dal quale i frati minori apprendono e scelgono di «vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio, e seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo...» (Rnb 1; FF 4).</p>	<p>vita o Regola, composta soprattutto di espressioni del Vangelo, alla cui osservanza perfetta continuamente aspirava»². In essa afferma chiaramente che «la Regola e vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità»³.</p>	
	<p>c) I valori evangelici indicati dal Serafico Padre quali fondamento della identità dell'Ordine sono: la fraternità, accolta come dono del Signore («E dopo che il Signore mi dette dei fratelli...»⁴), e la minorità, intesa come conformazione a Cristo umile servo («Tutti allo stesso modo siano chiamati frati minori. E l'uno lavi i piedi all'altro»⁵). Essi pertanto costituiscono gli elementi essenziali del carisma.</p>	<p>Abbiamo inserito i due valori carismatici fondamentali, citando dagli scritti sanfrancescani, perché il titolo dato da san Francesco all'Ordine è "Fratelli Minori".</p>
<p>f) Quella regola e forma di vita che il beato Francesco scrisse e di cui ottenne conferma dal Papa, da lui stesso viene proposta all'osservanza dei suoi frati e la raccomanda come «il libro della vita, speranza di salvezza, midollo del Vangelo, via della perfezione, chiave del Paradiso, patto di eterna alleanza. Voleva che tutti ne avessero il testo e la conoscessero molto bene, e ne facessero ovunque oggetto di meditazione con l'uomo interiore... a memoria delle promesse giurate » » (2 Cel. 208: FF 797) E «come il Signore diede» al beato</p>	<p>d) Riferendosi alla Regola, Francesco scrive: «Lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. E io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor papa me la confermò»⁶. E ancora: «Prego tutti i frati di imparare la lettera e il significato delle cose che in questa vita sono state scritte a salvezza della nostra anima, e di richiamarle frequentemente alla memoria. E prego Dio affinché egli stesso, che è onnipotente, trino e uno, benedica tutti quelli che insegnano, imparano, hanno con sé,</p>	<p>Abbiamo pensato di favorire di più gli scritti sanfrancescani e di dividere questo numero per dare importanza al <i>sensus Ecclesiae</i>.</p> <p>Siccome abbiamo cambiato l'ordine dei titoli nella parte normativa, abbiamo cambiato pure l'ordine dei paragrafi pertinenti nell'Introduzione spirituale.</p>

² 1Cel 32: FF 372.

³ Rb 1,1: FF 75.

⁴ 2Test 14: FF 116.

⁵ Rnb 6,3: FF 23.

⁶ 2Test 14-15: FF 116.

<p>Francesco di «dire e di scrivere la Regola e questa forma di vita con semplicità e purezza, così semplicemente e senza commento dobbiamo comprenderle e santamente osservarle sino alla fine» (Test.; FF 130). E ciò occorre fare sotto la guida della Chiesa, «affinché sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa... osserviamo la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso» (Rb 12; FF 109).</p>	<p><i>ritengono a memoria e mettono in pratica queste cose»⁷. Per il Serafico Padre, infatti, la Regola è «il libro della vita, speranza di salvezza, midollo del Vangelo, via della perfezione, chiave del Paradiso, patto di eterna alleanza»⁸.</i></p>	
	<p><i>e) L'osservanza e l'interpretazione della Regola vanno attuate sotto la guida dello Spirito Santo e della Chiesa: «sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa... osserviamo la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso»⁹.</i></p>	
<p>c) Dello stesso Signore nostro Gesù Cristo noi tutti «siamo fratelli quando facciamo la volontà del Padre suo che è in cielo», (Lett. fed.; FF 200) e quando imitiamo l'esempio di Lui che «dette la sua vita per non perdere l'obbedienza del Padre santissimo» (Lett. Ord.; FF 230). Infatti «dice il Signore nel Vangelo: chi non avrà rinunciato a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo; e: chi vorrà salvare la sua anima, la perderà. Abbandona tutto quello che possiede e perde il suo corpo e la sua anima l'uomo che totalmente si affida</p>	<p>f) San Francesco ammonisce: «Dice il Signore nel Vangelo: chi non avrà rinunciato a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo; e: chi vorrà salvare la sua anima, la perderà. Abbandona tutto quello che possiede e perde la sua anima e il suo corpo colui che offre tutto se stesso all'obbedienza nelle mani del suo prelato... Se poi il prelato dovesse comandare al suddito qualcosa contro la sua anima, pur non obbedendogli, tuttavia non lo abbandoni»¹⁰.. E insegna ai frati: «E quando perseverano nei comandamenti del Signore, che hanno</p>	<p>Abbiamo voluto evidenziare meglio il pensiero di Francesco sull'obbedienza, da intendersi anzitutto come obbedienza al Vangelo e sul rapporto umano tra ministri, custodi, guardiani e frati.</p>

⁷ Rnb 24,1-2: FF 72.

⁸ 2Cel 208: FF 797.

⁹ Rb 12,4: FF 109.

¹⁰ Am 3,1-3.7: FF 148.150.

<p>all'obbedienza nelle mani del suo superiore» (Amm. III; FF 148). Perciò i frati sappiano che sempre e soltanto «quando perseverano nei comandamenti del Signore, che promisero attraverso il santo Vangelo e la loro forma di vita, sono nella vera obbedienza, e siano benedetti dal Signore» (Rnb 5; FF 21).</p>	<p>promesso attraverso il santo Vangelo e la loro forma di vita, sappiano che sono nella vera obbedienza»¹¹. <i>In un altro brano dice ancora: «I frati poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà.... I ministri, poi, ...usino nei loro confronti [dei frati] tanta familiarità, che quelli possano parlare con loro e fare come i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati»</i>¹².</p>	
<p>d) Da quando il beato Francesco rese ogni suo bene al Signore Iddio e alla presenza del Vescovo di Assisi si unì alla Povertà con queste parole: «d'ora in poi... potrò dire liberamente: Padre nostro che sei nei cieli» (2 Cel. 12; FF 597), divenne fedelissimo imitatore e fratello di Cristo povero. «Io, frate Francesco piccolino, voglio seguire la vita e la povertà dell'altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, e perseverare in essa fino alla fine» (Ult. Vol.; FF 140) Pertanto i Frati Minori abbracciano con umiltà e con letizia l'altissima povertà, che li «ha costituiti eredi e re del regno dei cieli, li ha fatti poveri di cose e ricchi di virtù» (Rb 6; FF 90). E ad essa totalmente uniti, i frati niente altro desiderino possedere sotto il cielo.</p>	<p>g) Dal momento in cui il beato Francesco, davanti al vescovo di Assisi, riconsegnò ogni suo avere al padre terreno, affidandosi esclusivamente alla Provvidenza divina con queste parole: «d'ora in poi... potrò dire liberamente: Padre nostro che sei nei cieli»¹³, divenne fedelissimo discepolo e fratello di Cristo povero: «Io, frate Francesco piccolino, voglio seguire la vita e la povertà dell'altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, e perseverare in essa sino alla fine»¹⁴. Sul suo esempio, i Frati Minori abbracciano con umiltà e con letizia l'altissima povertà, che li ha costituiti «eredi e re del regno dei cieli,» li ha fatti «poveri di cose» e li «ha innalzati con le virtù», e non vogliono «possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo»¹⁵. Inoltre, «devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada»¹⁶.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio narrativo.</p> <p>Abbiamo messo a fuoco i vari aspetti della povertà francescana, materiale e spirituale.</p>
<p>e) «Ora invece, da che abbiamo abbandonato il mondo, non abbiamo da fare altro che essere solleciti di seguire la volontà del Signore e di piacere a Lui». (Rnb 22; FF 57) nello stato di perfetta continenza, abbracciato</p>	<p>h) Spinto dal desiderio di conformarsi pienamente a Cristo, san Francesco abbracciò la castità come scelta di amore. Ed esorta i frati ad amare «con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la</p>	<p>Abbiamo provato a rendere più evidente la motivazione profonda e positiva del voto di castità per mezzo di una nuova scelta di brani sanfrancescani.</p>

¹¹ Rnb 5,17: FF 21.

¹² Rb 10,2.5-6: FF 101-102.

¹³ 2Cel 12: FF 597.

¹⁴ Uvol 1: FF 140.

¹⁵ Rb 6,4.6: FF 90.

¹⁶ Rnb 9,2: FF 30.

<p>per il regno dei cieli e così sperimentare, a somiglianza del beato Francesco, quanto è santo e bello, «come è caro, piacevole e umile, pacifico e dolce e amabile e sopra ogni cosa desiderabile avere un tale fratello: il Signore nostro Gesù Cristo che offrì la sua vita per noi» (Lett. fed.; FF 201). Perciò i frati, «allontanato ogni impedimento e messa da parte ogni preoccupazione e ogni affanno, in qualunque modo meglio possono, si impegnino a servire, amare, adorare e onorare il Signore Iddio, con cuore puro e mente pura, ciò che Egli stesso domanda sopra tutte le cose» (Rnb 22; FF 60).</p>	<p>capacità e la forza, con tutta l'intelligenza, con tutte le forze, con tutto lo slancio, tutto l'affetto, tutti i sentimenti più profondi, tutti i desideri e le volontà il Signore Iddio, il quale a tutti noi ha dato e dà tutto il corpo, tutta l'anima e tutta la vita»¹⁷. E prega «tutti i frati, sia i ministri sia gli altri, che, allontanato ogni impedimento e messi da parte ogni preoccupazione e ogni affanno, in qualunque modo meglio possono, si impegnino a servire, amare, onorare e adorare il Signore Iddio, con cuore mondo e con mente pura, ciò che egli stesso domanda sopra tutte le cose»¹⁸.</p>	
--	--	--

Titolo I: I principi Carismatici dell'Ordine

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
<p>Titolo I: Gli Elementi Costituitivi dell'Ordine</p>	<p>Titolo I: I principi Carismatici dell'Ordine</p>	
<p>1 - § 1. L'Ordine dei Frati Minori Conventuali è la Religione fondata da S. Francesco d'Assisi col nome di Frati Minori. A questo nome, fin quasi dagli inizi, si aggiunse la qualifica di Conventuali. I membri dell'Ordine si chiamano Frati Minori Conventuali.</p>	<p>1. §1. L'Ordine dei Frati Minori Conventuali è la Religione fondata da san Francesco d'Assisi nella Chiesa col nome di Frati Minori. Suo ideale è vivere e testimoniare il santo Vangelo in comunione fraterna, minorità, obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Fin quasi dagli inizi, al nome di Frati Minori si aggiunse la qualifica di Conventuali.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio</p> <p>Abbiamo sottolineato di più la vita evangelica come fondamento della fraternità francescana conventuale.</p>
<p>§ 2. Fin dalla sua fondazione il nostro Ordine, per volontà del Padre S. Francesco, è una vera fraternità; perciò i suoi membri, costituendo come fratelli un'unica famiglia, partecipano alla vita e alle opere della</p>	<p>§2. Guidati dallo Spirito Santo, i membri dell'Ordine, formano una fraternità i cui tratti caratteristici sono la familiarità e la tenerezza materna¹⁹, la misericordia²⁰, il rispetto, la cortesia e la gioia²¹, il servizio ai fratelli</p>	<p>Abbiamo descritto alcune caratteristiche principali della fraternità francescana facendo riferimento ai testi sanfrancescani.</p>

¹⁷ Ivi 23,8: FF 69.

¹⁸ Ivi 22,26: FF 60.

¹⁹ Cfr. ivi 6,7-8: FF 91-92.

²⁰ Cfr. ivi 7,3: FF 95; LMin 8-10: FF 235.

²¹ Cfr. Rnb 7,14-16: FF 26-27.

Comunità secondo la condizione di ognuno. Tutti hanno uguali diritti e doveri, ad eccezione di quelli che provengono dall'ordine sacro, in quanto il nostro Ordine è inserito dalla Chiesa tra gli Istituti clericali.	<i>malati²², l'accoglienza di tutti gli uomini²³ e l'evangelica semplicità nella missione²⁴.</i>	
	Alternativa A §3. Tutti i frati condividono la stessa vocazione francescana conventuale e assumono i diritti e i doveri propri della professione religiosa.	Se si opta di parlare dello stato clericale dell'Ordine in Capitolo VI (186 §6).
	Alternativa B §3. Tutti i frati condividono la stessa vocazione francescana conventuale e assumono i diritti e i doveri propri della professione religiosa, ad eccezione di quelli che provengono dall'ordine sacro, in quanto il nostro Ordine è inserito dalla Chiesa tra gli istituti clericali.	Se si opta di parlare dello stato clericale dell'Ordine in Capitolo I.
§ 3. S. Francesco volle che i suoi frati si chiamassero Frati Minori, perché «dal nome stesso i suoi discepoli apprendessero che erano venuti alla scuola di Cristo umile per imparare l'umiltà» (LM VI, 5; FF 1109).	§4. San Francesco volle che i suoi frati si chiamassero Frati Minori ²⁵ . La minorità è una caratteristica della sequela di Cristo povero ed umile²⁶, che stimola i frati a rifiutare il potere²⁷, a essere sottomessi a tutti²⁸, a servirsi reciprocamente²⁹, a essere solidali con gli esclusi e emarginati della società³⁰, a promuovere e costruire la pace ovunque si trovino³¹, in una continua espropriazione di sé.	Abbiamo definito più estesamente il concetto di minorità, ispirandoci al documento del Capitolo Straordinario del 1992.
§ 4. I nostri frati sono riuniti in una fraternità conventuale propriamente detta, allo scopo di favorire una maggiore devozione, una vita più ordinata, un	§5. Quasi fin dagli inizi della sua esistenza l'Ordine ha sentito come suo elemento costitutivo la conventualità per indicare un modo particolare di vivere la fraternità.	Abbiamo definito la Conventualità ispirandoci al documento del Capitolo Straordinario del 1992.

²² Cfr. Rb 6,9; FF 92.

²³ Cfr. Rnb 7,14; FF 26

²⁴ Cfr. ivi 16,1-7; FF 42-43.

²⁵ Cfr. ivi 6,3; FF 23.

²⁶ Cfr. Fil. 2, 3-11.

²⁷ Cfr. Rnb 5,12; FF 19.

²⁸ Cfr. ivi 7,1-2; FF 24.

²⁹ Cfr. ivi 10,1; FF 34; Rb 6,9; FF 92.

³⁰ Cfr. Rnb 9,2; FF 30.

³¹ Cfr. Rb 3,10-11; FF 85.

<p>ufficio divino più solenne, una migliore formazione dei candidati (cf. OO, VII, 367) lo studio della teologia e le altre opere di apostolato al servizio della Chiesa di Dio, e così si estenda il regno di Cristo in tutta la terra, soprattutto sotto la guida dell'Immacolata.</p>	<p><i>La dimensione della conventualità si esprime nella partecipazione attiva e corresponsabile di tutti i frati alla vita fraterna, specialmente nella preghiera liturgica comunitaria, alla mensa comune e nel Capitolo conventuale. Mossi dallo Spirito Santo, i frati agiscono nello spirito della conventualità nei campi dell'evangelizzazione, della cultura e del servizio all'umanità. Così pure prestano attenzione ai cambiamenti storici, sociali e culturali, anche con nuove forme di presenza e testimonianza, per estendere il regno di Cristo sotto la guida dell'Immacolata.</i></p>	
<p>2 - § 1. Nell'Ordine la vita contemplativa è intimamente unita all'attività apostolica; pertanto l'apostolato proprio dell'ordine sacro viene svolto mediante il ministero dai frati chierici con la collaborazione degli altri.</p>	<p>2. <i>È compito di tutti i frati unire in se stessi vita contemplativa e vita attiva, di modo che tutta la loro esistenza sia pervasa dallo spirito apostolico e tutta l'azione apostolica sia compenetrata di contemplazione³². Perciò i frati ricercano la presenza dell'«altissimo, onnipotente, bon Signore»³³ anche nella missione, nelle relazioni umane, nelle differenti culture e nella creazione.</i></p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio e citato un documento della Chiesa per evidenziare lo sviluppo del pensiero magisteriale.</p>
<p>§ 2. L'Ordine intero e i singoli frati sono immediatamente soggetti al Sommo Pontefice, in vista del vantaggio comune di tutto il popolo di Dio.</p>	<p>3. L'Ordine intero e i singoli frati sono immediatamente soggetti al Papa, in vista del bene comune e come espressione della loro comunione con tutto il popolo di Dio.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio</p>
<p>3 - § 1. Il fondamento dell'Ordine è la professione religiosa, con la quale i frati si dedicano alla vita evangelica di perfetta carità, non soltanto mediante i mezzi comuni di santità, ma anche col vincolo dei voti di obbedienza, povertà, castità pubblicamente emessi, per mezzo dei quali sono consacrati a Dio tramite il ministero della Chiesa, come pure mediante l'osservanza della vita comune, della Regola e delle</p>	<p>4. §1. <i>Con</i> la professione religiosa i frati si impegnano pubblicamente³⁴ a vivere il Vangelo in fraternità e minorità, seguendo Cristo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, secondo la Regola dei Frati Minori interpretata dalle Costituzioni.</p>	<p>Abbiamo semplificato e aggiornato il linguaggio, descritto il contenuto della professione e diviso il paragrafo in due per maggiore chiarezza.</p>

³² Cfr. VC 9; CIC, can. 675.

³³ Cant 1: FF 263.

³⁴ Cfr. CIC, can. 607, §2 e CCEO, cann. 410; 504, §1.

Costituzioni, secondo lo spirito della religione serafica. Con la professione dei voti solenni i frati vengono definitivamente incorporati all'Ordine.		
	§2. Con la professione solenne dei voti i frati vengono definitivamente incorporati all'Ordine.	
§ 2. Ad uno spirito francescano, poi, si addice in sommo grado: a) amare con amore indiviso Dio sommo bene, il cui disegno d'amore è la ricapitolazione di tutte le cose in Cristo; b) conformarsi allo stesso Cristo Signore da cui, come da fonte e capo, promana ogni grazia, compiendo i suoi misteri nella propria vita, in unione con l'Immacolata Madre di Dio Maria e con tutta la Chiesa; c) amare similmente il prossimo, annunciando e promuovendo la pace e il regno di Cristo e il vicendevole amore fraterno; d) e quindi servire Dio vivendo nel mondo in povertà, umiltà, semplicità e letizia di cuore.		Abbiamo tolto questo paragrafo, giacché tutta la tematica è stata trattata nei numeri precedenti.

Titolo II: La Professione della Regola

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
20 - La Regola o forma di vita dei Frati Minori, confermata da Onorio III e interpretata da altri Sommi Pontefici, è la legge fondamentale di tutto l'Ordine, alla quale i frati si ispirano e si conformano.	5. §1. La Regola di san Francesco , confermata da papa Onorio III e interpretata da altri Sommi Pontefici, è la forma di vita evangelica professata dai Frati Minori Conventuali , e obbliga in coscienza a norma delle Costituzioni.	Abbiamo diviso il numero in tre paragrafi per evidenziare tre diversi aspetti della Regola. Abbiamo sottolineato che la Regola è la sintesi del Vangelo. Abbiamo incluso il riferimento all'obbligo in coscienza presente nelle attuali Costituzioni 23, §1.
	§2. La Regola è il fondamento della vita e della legislazione di tutto l'Ordine.	
	§3. Per conoscere e fare proprio lo spirito della Regola, i frati studino e approfondiscano anche gli altri scritti di san Francesco , le fonti francescane, i	Abbiamo aggiunto lo studio degli scritti di Francesco, le fonte francescane, e i documenti della Chiesa per meglio cogliere lo spirito della Regola.

	documenti dell'Ordine e quelli della Sede Apostolica riguardanti la Regola.	
21 - § 1. È diritto della Sede Apostolica, o di propria iniziativa o su richiesta del capitolo generale, interpretare la Regola in modo autentico.	6. §1. È diritto della Sede Apostolica interpretare la Regola in modo autentico, di propria iniziativa o su richiesta del Capitolo generale.	
§ 2. È diritto del capitolo generale proporre alla Sede Apostolica, con il consenso dei due terzi dei vocali, sia l'opportuno adattamento della Regola alle nuove esigenze dei tempi, sia l'abrogazione delle norme vigenti delle Costituzioni o l'approvazione di nuove.	§2. È diritto del Capitolo generale, con il consenso dei due terzi dei vocali, proporre all' approvazione della Sede Apostolica sia l'abrogazione delle norme vigenti delle Costituzioni sia l'approvazione di nuove, come adattamento della Regola alle nuove esigenze dei tempi.	Abbiamo semplificato il linguaggio.
§ 3. L'interpretazione dichiarativa delle Costituzioni è di competenza del capitolo generale; fuori del capitolo, in caso molto urgente, il Ministro generale con il suo Definitorio, consultati possibilmente i Ministri provinciali, può darne l'interpretazione valida fino al prossimo capitolo. Tuttavia appartiene alla Santa Sede darne l'interpretazione autentica.	§3. L'interpretazione dichiarativa delle Costituzioni è di competenza del Capitolo generale; fuori del Capitolo, in caso molto urgente, il Ministro generale con il suo Definitorio, consultati possibilmente i Ministri e Custodi , può darne l'interpretazione valida fino al Capitolo successivo . Tuttavia è prerogativa della Santa Sede darne l'interpretazione autentica.	
§ 4. Lo stesso capitolo generale può emanare leggi e decreti relativi alla fedele osservanza della Regola e delle Costituzioni.	§4. Lo stesso Capitolo generale può emanare leggi e decreti relativi alla fedele osservanza della Regola e delle Costituzioni.	
22 - § 1. Per la pratica esecuzione delle leggi generali, il capitolo generale emani speciali statuti per tutto l'Ordine, mentre per le singole province disponga altrettanto il capitolo provinciale.	7. §1. Per la pratica esecuzione delle leggi generali, il Capitolo generale emani Statuti per tutto l'Ordine e i Capitoli provinciali dispongano altrettanto per le singole circoscrizioni ³⁵ .	Abbiamo aggiornato il linguaggio e aggiunto un riferimento al canone.
	§2. Le Custodie possono avere propri statuti, approvati dall'autorità competente .	Abbiamo colmato una lacuna.
§ 2. In caso di necessità, è facoltà dei rispettivi Ministri con i propri Definitorii interpretare o mutare tali Statuti, con validità fino al prossimo capitolo.	§3. In caso di necessità, è facoltà dei Ministri e Custodi con i propri Definitori interpretare o mutare i rispettivi Statuti, con validità fino al Capitolo successivo .	
§ 3. Gli Statuti provinciali, prima della promulgazione, siano comunicati tempestivamente al Ministro generale perché, con il suo Definitorio, ne constati la conformità alle Costituzioni.	§4. Gli Statuti provinciali, prima della promulgazione, siano comunicati tempestivamente al Ministro generale perché, con il suo Definitorio, ne constati e dichiarati la conformità alle Costituzioni.	
23 - § 1. La Regola obbliga in coscienza secondo le		Questo si trova nelle proposte Costituzioni 5, §1.

³⁵ Cfr. CIC, can. 587, §4.

dichiarazioni dei Sommi Pontefici a norma delle Costituzioni.		
§ 2. Le Costituzioni e gli Statuti obbligano in coscienza secondo l'importanza dell'oggetto in quelle cose che riguardano i voti e le leggi divine o ecclesiastiche.	§5. Le Costituzioni e gli Statuti obbligano in coscienza, secondo l'importanza dell'oggetto, in quelle cose che riguardano i voti e le leggi divine o ecclesiastiche.	
§ 3. I frati si impegnino a osservare la Regola, le Costituzioni e gli Statuti soprattutto per amore della perfezione evangelica, secondo lo spirito dell'Ordine, come esige l'obbligo contratto con la professione religiosa.	§6. I frati si impegnino a osservare la Regola, le Costituzioni e gli Statuti soprattutto per conformarsi all'ideale evangelico, secondo lo spirito dell'Ordine, come esige l'obbligo assunto con la professione religiosa.	
24 - Dalle norme disciplinari delle Costituzioni e degli Statuti, per cause ragionevoli e a tempo determinato, possono dispensare: a) il Ministro generale per i singoli frati e conventi, come pure, con il consenso del suo Definitorio, per le singole province; b) il Ministro provinciale per i suoi frati e gli altri che dimorano in provincia e, con il consenso del suo Definitorio, anche per i singoli conventi; c) il Guardiano per i suoi frati e per gli altri che dimorano nel convento.	8. Dalle norme disciplinari delle Costituzioni e degli Statuti, per cause ragionevoli e a tempo determinato, possono dispensare: a) il Ministro generale per i singoli frati e Conventi, come pure, con il consenso del suo Definitorio, per le singole Province; b) il Ministro provinciale per i suoi frati e gli altri che dimorano in Provincia e nelle Custodie e, con il consenso del suo Definitorio, anche per i singoli Conventi; c) il Guardiano per i suoi frati e per gli altri che dimorano nel Convento.	
25 - § 1. I frati amino di studiare sempre più profondamente la Regola, le Costituzioni, gli scritti del Padre S. Francesco e gli altri documenti riguardanti la vita dell'Ordine per farne proprio lo spirito.		Abbiamo inglobato il contenuto di questo paragrafo nelle Costituzioni proposte 5, §3.
§ 2. La Regola e le Costituzioni si leggano in comune, nel tempo e modo stabiliti dagli Statuti provinciali.		Abbiamo tolto questo paragrafo perché parleremo più approfonditamente dello studio della Regola e delle Costituzioni nel capitolo sulla formazione.

Titolo III: La Professione dei Voti

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
<i>Titolo II: La Professione dei Voti</i>		
<p>4 - § 1. Con la professione dei voti di obbedienza, povertà e castità, i frati:</p> <p>a) si consacrano a Dio in modo speciale, direttamente e totalmente;</p> <p>b) si conformano maggiormente al genere di vita che Cristo Signore scelse per sé, e si uniscono in modo speciale alla Chiesa e alla sua missione salvifica;</p> <p>c) accrescono il fervore della carità, progrediscono nella loro vita quali pellegrini e penitenti, rinunciano spontaneamente a beni di per sé molto apprezzabili, esprimendo in tal modo più pienamente la consacrazione battesimale.</p>	<p>9. §1. <i>Facendo voto di vivere</i> in obbedienza, <i>senza nulla di proprio</i> e in castità, i frati <i>riconoscono solennemente e pubblicamente di aver ricevuto da Dio Padre la grazia di seguire Cristo nel suo stile di vita casta, povera e obbediente</i>. A Lui <i>si dedicano</i> totalmente, <i>portando a compimento in modo particolare</i> la consacrazione battesimale³⁶.</p>	<p>Abbiamo dato una più chiara motivazione teologica alla professione dei consigli evangelici e diviso il paragrafo in tre, sottolineando il rapporto fra battesimo e professione dei voti, la dimensione ecclesiale della vita consacrata e la sua dimensione profetica.</p>
	<p>§2. Con la professione dei voti i frati si uniscono in modo particolare alla Chiesa e alla missione salvifica di Cristo.</p>	
	<p>§3. <i>Inoltre, testimoniano profeticamente la possibilità di una nuova umanità in Cristo, dove tutti si riconoscono fratelli e sorelle e vivono una vera solidarietà, e dove vengono promossi l'integrità del creato, la pace, la giustizia e il bene comune della società. In tal modo annunciano il mondo che verrà.</i></p>	
<p>§ 2. Ogni frate perciò, chiamato alla professione dei consigli evangelici, persevera nella sua vocazione e la</p>	<p>§4. I frati perseverino nella loro vocazione e la rafforzino con la propria fedeltà e vigilanza.</p>	

³⁶ Cfr. PC 5; VC 30.

rafforzi con fedele cooperazione e prudente vigilanza.		
§ 3. I tre voti obbligano <i>sub gravi</i> nel loro genere.	§5. I tre voti obbligano <i>sub gravi</i> nel loro genere.	
5 - Con il voto di obbedienza i frati offrono a Dio, come olocausto di se stessi, la piena dedizione della propria volontà per unirsi direttamente alla volontà divina, sull'esempio di Gesù Cristo che venne in terra per fare la volontà del Padre; e in spirito di fede si sottomettono ai Superiori nella Chiesa. Questa obbedienza, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la fa pervenire a una ulteriore maturità, avendo accresciuto la libertà dei figli di Dio.	10. §1. Con il voto di obbedienza, sull'esempio di Gesù Cristo, i frati <i>si affidano</i> alla volontà di Dio, vivendo secondo la sua Parola. Per questo si sottomettono all'autorità della Chiesa e ai Ministri, Custodi e Guardiani, e partecipano attivamente al discernimento fraterno nei momenti di preghiera e negli incontri comunitari, per attuare lo spirito evangelico ³⁷ .	Abbiamo esplicitato la dimensione teologico-cristologico-ecclesiologica del voto di obbedienza, dividendo il numero in due paragrafi.
	§2. L'obbedienza, accolta in maniera consapevole, aiuta il frate a maturare nella libertà dei figli di Dio e accresce la sua dignità umana.	
	11. I frati, come parte viva del popolo di Dio e da uomini cattolici e apostolici, conformandosi alla specifica promessa e all'esempio del serafico Padre, si dimostrino minori soprattutto nell'obbedienza e nella fedeltà alla Chiesa.	Abbiamo spostato qui il 7, §1 delle Costituzioni vigenti.
6 - § 1. I frati, secondo l'esempio e la volontà di S. Francesco, sono tenuti a prestare obbedienza al Sommo Pontefice, come supremo Superiore, anche in forza del voto.	12. §1. I frati, secondo l'esempio e la volontà di san Francesco, sono tenuti a prestare obbedienza al Sommo Pontefice ³⁸ , anche in forza del voto.	Abbiamo sistemato l'ordine dei numeri e inserito un riferimento carismatico.
§ 2. Parimenti devono prestare obbedienza al Ministro generale, successore del Padre S. Francesco, e agli altri Superiori della fraternità, quando comandano secondo la Regola e le Costituzioni (cf. can. 601).	§2. Prestino obbedienza al Ministro generale, successore di san Francesco ³⁹ , e ai Ministri, Custodi e Guardiani quando comandano secondo la Regola e le Costituzioni ⁴⁰ .	
	§3. I frati obbediscano in tutto quello che non è contrario al Vangelo, alla propria coscienza , alla Regola	

³⁷ Cfr. VC. 21; CIC, can. 601.

³⁸ Cfr. Rb 1,2: FF 76; CIC, can. 590 §2.

³⁹ Cfr. ivi 1,3: FF 76.

⁴⁰ Cfr. CIC, can. 601.

	e alle Costituzioni.	
7 - § 1. I frati, come parte viva del popolo di Dio, quali uomini cattolici e apostolici, conformandosi alla specifica promessa e all'esempio del Serafico Padre, si dimostrino minori soprattutto in questo: nell'obbedire in ogni cosa e con fedeltà alla Chiesa.		
§ 2. Sono soggetti alle Congregazioni della Curia Romana come pure agli Ordinari del luogo, per quanto riguarda la loro autorità pastorale, a norma del diritto.	§4. Sono soggetti agli Ordinari del luogo, per quanto riguarda la loro autorità pastorale, a norma del diritto ⁴¹ .	Abbiamo inserito qui ciò che nelle attuali Costituzioni è al 7,§2, togliendo le congregazioni della Curia Romana e aggiungendo il riferimento canonico.
§ 3. In spirito di fede e di amore alla volontà di Dio, obbediscano ai Superiori in tutte quelle cose che non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola.		
	§5. <i>In spirito di carità e di minorità i frati si servano e si obbediscano vicendevolmente</i> ⁴² .	Abbiamo aggiunto un elemento carismatico.
8 - § 1. Nell'adempimento del proprio ufficio i Superiori siano docili alla volontà di Dio in spirito di carità e di servizio; ascoltino volentieri i frati, anzi promuovano la loro collaborazione per il bene della fraternità e della Chiesa.	13. §1. Nell'adempimento del proprio ufficio i Ministri, Custodi e Guardiani siano docili alla volontà di Dio in spirito di carità e di servizio, ascoltino volentieri i loro frati, favoriscano la loro crescita umana e spirituale e promuovano la loro collaborazione per il bene della fraternità e della Chiesa.	Abbiamo aggiornato il linguaggio e dato rilievo anche alla dimensione umana.
§ 2. Pertanto essi stessi guidino i confratelli in maniera tale che questi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative, cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile, ferma restando la loro autorità di decidere e di comandare ai frati ciò che è da farsi.	§2. I Ministri, Custodi e Guardiani hanno, in vista del bene comune , l'autorità di decidere e comandare ai frati ciò che è da farsi. Tuttavia curino di guidare i frati a obbedire in maniera attiva e responsabile e a valorizzare i propri talenti, rimanendo attenti e fedeli alla chiamata dello Spirito Santo.	Abbiamo arricchito il contenuto
	§3. L'obbedienza vissuta nella fraternità crea un legame molto stretto tra i frati e consente loro di realizzare insieme la missione apostolica della fraternità e di coordinare le attività di ciascuno.	Abbiamo formulato questo paragrafo nuovo per sottolineare il legame tra fraternità e apostolato
9 - § 1. Con il voto solenne della povertà evangelica i	14. §1. Con il voto di povertà evangelica i frati	Abbiamo evidenziato meglio il motivo teologico e

⁴¹ Cfr. ivi, can. 678; **VC. 49.**

⁴² Cfr. Rnb 5,14: FF 20.

frati rinunciano radicalmente alla proprietà dei beni per avere solo in Dio, sommo bene, ogni tesoro spirituale e, liberati da ogni preoccupazione mondana, per amare più facilmente il Padre.	confessano che Dio , sommo bene, è l'unica vera ricchezza dell'uomo⁴³ e si impegnano a seguire l'esempio del Figlio di Dio che per noi si è fatto povero in questo mondo⁴⁴.	crisologico, dividendo il paragrafo in due.
	§2. Fiduciosi nella provvidenza divina i frati, poiché si sono impegnati a vivere "senza nulla di proprio", rinuncino totalmente alla proprietà individuale dei beni.	
	§3. Compiano insieme il discernimento circa la gestione dei beni temporali, tenendo conto delle necessità della fraternità e dei poveri. Inoltre, sappiano mettere a disposizione degli altri i beni spirituali, culturali e materiali.	Abbiamo aggiunto un nuovo paragrafo per includere il discernimento comunitario sulla gestione dei beni
§ 2. Per osservare la povertà religiosa i frati sono obbligati ad astenersi da ogni atto di proprietà, a dipendere nell'uso dei beni dai Superiori e ad essere e mostrarsi veramente poveri nelle cose e nello spirito.	§4. I frati si astengano da ogni atto di proprietà, dipendendo nell'uso dei beni dai Ministri, Custodi e Guardiani, e curino di essere e mostrarsi veramente poveri nelle cose e nello spirito, assumendo uno stile di vita semplice e sobrio⁴⁵.	Abbiamo incluso una delle riflessioni del Congresso di Nairobi sulla povertà, e un riferimento al canone.
	§5. I frati cedano alla Provincia o Custodia anche il diritto e il ricavato di qualsiasi proprietà intellettuale.	Poiché la disappropriazione del frate è totale, abbiamo creato questo paragrafo sulla proprietà intellettuale.
§ 3. I singoli frati amino e seguano l'altissima povertà come conviene ai seguaci di S. Francesco umile e povero; sopra tutti emergano i Superiori i quali, con il loro esempio, devono trascinare gli altri ed evitare che, con indiscriminati permessi, si rechi danno all'osservanza della povertà.	§6. I frati amino e vivano l'altissima povertà come conviene ai seguaci di Francesco umile e povero: sappiano espropriarsi di tutto e rifiutino la mentalità del consumo che induce all'accumulazione e allo spreco.	Abbiamo attualizzato il discorso sulla povertà, dividendo il paragrafo in due
	§7. I Ministri, Custodi e Guardiani con il loro esempio stimolino i frati a vivere da poveri ed evitino che, con indiscriminati permessi, si manchi all'osservanza della povertà.	Abbiamo aggiornato il linguaggio
10 - § 1. Prima della professione temporanea il	15. §1. Nello spirito del "senza nulla di proprio", prima	Abbiamo inserito una frase carismatica e un riferimento

⁴³ Cfr. VC 21.

⁴⁴ Cfr. Rb 6,3: FF 90; **CIC, can. 600.**

⁴⁵ **Cfr. CIC, can. 668 §3.**

candidato ceda l'amministrazione dei beni a chi vuole, e disponga liberamente circa il loro uso e usufrutto.	della professione temporanea il candidato ceda l'amministrazione dei beni a chi vuole, e disponga liberamente circa il loro uso e usufrutto ⁴⁶ .	al canone
§ 2. Entro sessanta giorni prima della professione solenne, lo stesso candidato faccia rinuncia alla proprietà dei beni che attualmente possiede, sotto condizione della professione e, per quanto possibile, in forma valida anche in foro civile. Dovendo, per giusta causa, cambiare queste disposizioni e porre qualunque altro atto circa i beni temporali, si esige la licenza dei Superiori.	§2. Prima della professione solenne, lo stesso candidato, sotto condizione della professione, faccia rinuncia alla proprietà dei beni attraverso un documento valido anche in foro civile, secondo quanto viene precisato negli Statuti provinciali o custodiali . Dovendo, per giusta causa, cambiare queste disposizioni e porre qualunque altro atto circa i beni temporali, si richiede la licenza del Ministro o Custode ⁴⁷ .	Abbiamo tolto il riferimento ai 60 giorni, aggiunto un riferimento agli Statuti e semplificato il linguaggio dell'ultima frase.
§ 3. I frati, che hanno ottenuto l'indulto di uscire dall'Ordine o ne sono legittimamente dimessi, non possono esigere nulla dall'Ordine stesso per qualsiasi attività in esso compiuta (can. 702, § 1).		Abbiamo spostato questo numero al capitolo sulla fraternità.
11 - § 1. I frati abbiano ben presente che sono poveri e pellegrini in questo mondo e che i beni da essi guadagnati o ad essi pervenuti non sono loro, ma destinati unicamente ad una vita condotta con semplicità, all'apostolato dell'Ordine e alle opere di carità.	16. §1. I frati ricordino che sono poveri e pellegrini in questo mondo ⁴⁸ e che tutti i beni da essi guadagnati o ad essi pervenuti non sono di loro proprietà, ma della fraternità, la quale li gestisce per la vita sobria e semplice dei frati, per l'apostolato dell'Ordine e per le opere di carità.	Abbiamo semplificato e chiarito il linguaggio.
	§2. Tutti i beni che i frati ricevono, o come stipendio di un lavoro, o sotto qualunque altro titolo o donazione, sia pure fatta personalmente al religioso, diventano proprietà del Convento o, secondo gli Statuti provinciali o custodiali, di un'altra persona giuridica dell'Ordine ⁴⁹ .	Abbiamo trasferito qui il 15 §3 delle Costituzioni vigenti, perché ci sembrava più pertinente. Abbiamo aggiunto un riferimento al canone.
§ 2. Pertanto non si posseggano beni, soprattutto immobili, senza una evidente necessità per la vita dei frati o senza una proporzionata utilità per le opere	§3. Secondo le dichiarazioni della Chiesa, l'Ordine, le Province, le Custodie e i Conventi possono possedere beni temporali, mai però i singoli frati. Tuttavia non	Abbiamo unito 15, §2 delle attuali Costituzioni perché ci sembrava più logico. Abbiamo aggiunto un riferimento al canone.

⁴⁶ Cfr. CIC, can. 668 §1.

⁴⁷ Cfr. CIC, can. 668 e CCEO, cann. 468, §1; 525, §2; 529, §4.

⁴⁸ Cfr. Rb 6,2: FF 90.

⁴⁹ Cfr. CIC, can. 668 §4.

dell'Ordine, ma in ogni caso si eviti qualsiasi forma di avarizia o di accumulazione indebita.	possessano e mantengano beni senza un'evidente necessità per la vita dei frati o senza una proporzionata utilità per le opere dell'Ordine. In ogni caso provvedano che si eviti qualsiasi forma di avarizia, di lusso o di accumulazione indebita ⁵⁰ .	
12 - § 1. I frati si sentano legati alla comune legge del lavoro, con il quale soprattutto dovranno procurarsi il necessario per vivere, evitando tuttavia ogni preoccupazione e affidandosi alla Provvidenza del Padre celeste.	17. §1. Secondo la volontà di san Francesco, il quale scrive che tutti i frati debbono lavorare⁵¹ e possono usare gli strumenti necessari per lo svolgimento del loro lavoro⁵², i frati si sentano legati alla comune legge del lavoro, per procurare il necessario alla fraternità. In caso di necessità , ricorrano umilmente alla "mensa del Signore" ossia chiedano e accettino elemosine o sussidi sociali, ponendo sempre la loro fiducia nella Provvidenza divina. Siano sempre solidali con i poveri.	Abbiamo inserito l'elemento carismatico e abbiamo spostato qui il 16 §2 delle attuali Costituzioni.
§ 2. È ad essi lecito ricevere retribuzioni e pensioni provenienti dal lavoro e iscriversi alle associazioni di previdenza sociale secondo gli statuti, salvo Cost. n. 15, § 3.	§2. È consentito che i frati ricevano retribuzioni e pensioni provenienti dal lavoro e che si iscrivano alle associazioni di previdenza sociale secondo gli Statuti provinciali o custodiali, fermo restando che tali entrate vanno alla fraternità.	Abbiamo voluto rimarcare che tutti i beni appartengono alla fraternità.
	§3. I Ministri e Custodi con i loro Definitori provvedano alla pensione e all'assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria dei frati, secondo le leggi e le norme dei differenti paesi.	Abbiamo messo un nuovo numero per la programmazione assicurativa delle circoscrizioni.
13 - § 1. I frati osservino fedelmente la povertà, in modo che la famiglia stessa o comunità dei religiosi ne sia un esempio evidente; e in tutte le cose evitino quanto sa di lusso e di ricercatezza.	18. §1. Sia i singoli frati che le fraternità osservino fedelmente la povertà, così da esserne una chiara testimonianza profetica. In tutte le cose evitino quanto sa di lusso e di ricercatezza.	Abbiamo precisato che la testimonianza riguarda sia i singoli sia la fraternità.
§ 2. Sappiano accettare volentieri la povertà della vita comune e i disagi che da essa derivano.		Abbiamo spostato l'ordine dei numeri.
§ 3. Poiché la loro vita di povertà deve esprimere il tenore della condizione sociale della gente del proprio ambiente, i frati amino vivere particolarmente tra i	§2. La vita di povertà dei frati e delle fraternità rispecchi il tenore di vita della gente povera del proprio ambiente. Perciò i frati amino vivere tra i poveri, si	Abbiamo provato a migliorare il linguaggio e il contenuto.

⁵⁰ Cfr. CIC, can. 634.

⁵¹ Cfr. 2Test 20: FF 119.

⁵² Cfr. Rnb 7,9: FF 25.

poveri, recando loro la testimonianza evangelica, partecipando alle loro sofferenze e angustie, lavorando convenientemente, aiutandoli nella loro promozione umana e alimentando in essi la speranza dei beni futuri.	sentano solidali con le loro sofferenze e angustie, lavorino come loro e con loro e si impegnino attivamente per la loro promozione umana. Portino loro il lieto messaggio del Vangelo e si lascino evangelizzare da loro.	
	§3. I frati sappiano accettare volentieri la povertà della vita comune e i disagi che da essa derivano.	
14 - § 1. I frati provvedano che i beni destinati alle attività di apostolato siano realmente utilizzati per quelle attività e per l'espansione delle opere apostoliche dell'Ordine; e nella gestione di questi beni siano unicamente attenti al bene delle anime.	19. La fraternità provveda che i beni destinati alle attività di apostolato siano realmente utilizzati per quello scopo e per l'espansione delle opere apostoliche dell'Ordine. Nella gestione di questi beni i frati siano unicamente attenti al bene delle persone e rispettino le intenzioni degli offerenti ⁵³ .	Abbiamo fatto di un numero con tre paragrafi tre numeri diversi, perché trattano di tre aspetti distinti. Abbiamo citato il canone.
§ 2. Le province e le case si scambino reciprocamente i beni temporali, nei modi e nelle forme stabiliti dal capitolo, affinché quelle che godono di maggiori risorse vengano in aiuto a quelle che soffrono l'indigenza.	20. §1. Le Province, le Custodie e i Conventi, poiché sono parte dell'unica fraternità dell'Ordine, siano solidali tra di loro condividendo le risorse materiali e umane, in modo che quelle parti dell'Ordine che godono di maggiori beni vengano in aiuto a quelle che si trovano in necessità. In particolare promuovano la mobilità dei frati in favore delle circoscrizioni che si trovano in difficoltà e in favore dei bisogni dell'Ordine, specialmente nel campo della formazione e di nuove presenze dell'Ordine nel mondo.	Abbiamo ampliato il concetto di solidarietà ed anche di povertà, specificando i vari livelli di corresponsabilità.
	§2. Gli Statuti generali indichino le forme concrete con cui il governo dell'Ordine deve esigire e amministrare la solidarietà economica tra le diverse circoscrizioni. Essendo l'Ordine un'unica famiglia, la solidarietà esprima la ferma e costante determinazione ad impegnarsi per il bene comune di tutta la fraternità.	Un nuovo paragrafo
	§3. Gli Statuti provinciali o custodiali indichino le forme concrete di solidarietà economica tra i Conventi della stessa circoscrizione e tra i Conventi e la Provincia o	Un nuovo paragrafo

⁵³ Cfr. CIC, can. 1267, § 3 e CCEO, can. 1016, §1.

	Custodia.	
§ 3. Dai propri beni inoltre si traggano volentieri contributi per le altre necessità della Chiesa e per il sostentamento dei poveri che i frati tutti devono amare con l'amore stesso di Cristo.	21. Dai propri beni si traggano contributi per le necessità della Chiesa, per il sostentamento dei poveri e per le opere di promozione della giustizia, della pace e dell'integrità del creato.	
15 - § 1. Siano fedelmente osservate da tutti, secondo il senso dato dai Sommi Pontefici e a norma delle Costituzioni, le forme particolari di povertà francescana, sia pure adeguate alle condizioni dei tempi, mantenendo però sempre immutato lo spirito della povertà serafica.		Questo numero è stato inglobato nei numeri precedenti.
§ 2. Secondo le dichiarazioni della Chiesa, l'Ordine, le province e i conventi possono possedere beni temporali, mai però i singoli frati.		
§ 3. Per questa ragione, tutti i beni che i frati ricevono, o come stipendio di un lavoro, o sotto qualunque altro titolo o donazione, sia pure fatta personalmente al religioso, passano in proprietà al convento o, secondo gli Statuti provinciali, ad altra persona giuridica dell'Ordine.		
16 - § 1. Sotto la dipendenza e l'autorità del Superiore ed osservate le norme e i principi della povertà e della vita comune, è permesso ai frati un moderato uso del denaro, divenuto ormai un comune mezzo di scambio indispensabile anche ai più poveri.	22. Salvaguardando lo spirito della povertà e della sobrietà, sotto l'autorità dei Ministri, Custodi e Guardiani, i frati possono fare un moderato e responsabile uso del denaro nelle sue diverse modalità, secondo le norme degli Statuti provinciali o custodiali.	Abbiamo aggiornato il linguaggio, tenendo conto anche delle diverse possibilità odierne nell'uso del denaro (contante, carte di credito, assegni, carte di debito, ecc.)
§ 2. I frati, se non sono in grado di vivere con il proprio lavoro, possono ricorrere alla mensa del Signore, ossia chiedere e accettare elemosine o sussidi sociali, ma solamente dove, mediante questa forma di povertà francescana, sia possibile dare una testimonianza evangelica.		Questo paragrafo è stato inglobato nei numeri precedenti.
17 - Avendo, inoltre, il Serafico Padre costituito il suo Ordine nella Chiesa soprattutto come testimonianza di povertà evangelica, si adoperino i frati, sia nei capitoli, sia fuori di essi, di trovare nuove forme di povertà adatte ai tempi affinché questa testimonianza	23. Avendo il Serafico Padre costituito la sua fraternità nella Chiesa soprattutto come testimonianza di povertà evangelica, si adoperino i frati a fare discernimento e adottare nuove forme di povertà adatte ai tempi e ai luoghi. Spetta, successivamente, ai Capitoli prendere	Abbiamo creato un iter più chiaro dal personale al comunitario.

continui sempre a risplendere. È compito dei capitoli dare un giudizio su queste nuove forme.	una decisione circa queste nuove forme.	
18 - § 1. Col voto di castità perfetta, dono prezioso della grazia divina, i frati più facilmente con cuore indiviso si consacrano a Dio solo, per Cristo e il suoregno, e scelgono lo stato di continenza perfetta nel celibato come stimolo all'amore verso Dio e verso gli uomini, segno dei beni celesti e fonte particolare di fecondità spirituale nel mondo	24. §1. Col voto di castità perfetta, visuto con cuore e animo puro⁵⁴, i frati assumono lo stile di vita di Gesù che si è dedicato totalmente al Regno di Dio e all'amore dei fratelli. Scelgono lo stato di continenza perfetta nel celibato come espressione di amore verso Dio e verso gli uomini, come segno dei beni escatologici e fonte particolare di fecondità spirituale ⁵⁵ , che ha la sua sorgente nell'amore trinitario.	Abbiamo evidenziato meglio l'aspetto cristologico e carismatico del voto Abbiamo evidenziato l'aspetto trinitario
§ 2. Per mezzo di questo voto essi si obbligano, con un nuovo vincolo di religione, ad astenersi dagli atti interni ed esterni contrari alla castità.	§2. Abbracciando liberamente la vita di castità, i frati si astengono da tutto ciò che è contrario alla castità.	
	25. §1. Per vivere in castità l'amore a Dio e ai fratelli, i frati, sostenuti dalla grazia divina, crescano nella trasparenza interiore, nella capacità di relazione con gli altri, nell'equilibrio psicologico, nella maturità affettiva, nel dominio di sé e nel generoso e creativo impegno apostolico.	Abbiamo aggiornato il linguaggio, arricchito il contenuto e dato una visione più positiva.
19 - § 1. I frati curino di custodire integro il voto di castità e di renderlo efficace con la devota frequenza ai sacramenti, con la continua e fervente preghiera, con la contemplazione dei misteri di Gesù Cristo e della Beata sempre Vergine Maria, con il mutuo amore nella vita fraterna ed infine con l'alacre ministero dell'apostolato.	§2. Curino la partecipazione frequente ai sacramenti, la preghiera profonda, l'unione intima con Cristo, il rapporto intenso con la Vergine Maria, le relazioni fraterne gioiose e la generosa dedizione a chi è nel bisogno.	
§ 2. Fiduciosi nella parola e nell'aiuto del Signore, non confidino nelle proprie forze; perciò pratichino con perseveranza la mortificazione e la custodia dei sensi e si impegnino in una matura disciplina degli affetti.	§3. Fiduciosi nella parola e nell'aiuto del Signore, i frati curino la vita spirituale e pratichino l'ascesi, vigilando sul proprio cuore. Evitino le occasioni rischiose, utilizzino con responsabilità i mezzi di comunicazione sociale e sappiano coltivare amicizie mature ed autentiche.	
§ 3. Dovendo amare il Signore in tutte le creature con cuore puro, casto corpo e sante azioni, il		Abbiamo tolto questo paragrafo, perché il contenuto è già presente sopra.

⁵⁴ Cfr. Am 16,2: FF 165.

⁵⁵ Cfr. CIC, can. 599; **VC. 21.**

comportamento dei frati anche verso le donne, specialmente quelle consacrate a Dio, sia rispettoso e delicato sull'esempio di S. Francesco.		
	26. §1. Nelle relazioni con le persone i frati mantengano un contegno di grande rispetto. Inoltre si adoperino a creare ambienti sani e sicuri.	Abbiamo inserito questo numero, tenendo conto delle direttive della Chiesa nella situazione attuale.
	§2. In caso di abusi, specie nei confronti dei minori di età, i Ministri, i Custodi e i frati osservino le direttive della Chiesa universale, delle Chiese particolari e dell'Ordine⁵⁶.	
Titolo IV: La Struttura dell'Ordine		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
26 - § 1.a) Devoti alla Chiesa cattolica, testimoni fedeli del Vangelo di Cristo nel mondo, tutti i frati con i loro Ministri mantengano e ravvivino sempre l'unità della fraternità;	27. L'Ordine dei Frati Minori Conventuali è un'unica fraternità diffusa nel mondo. I Ministri, i Custodi e tutti i frati promuovano , mantengano e ravvivino sempre l'unità e la comunione .	Abbiamo sottolineato l'unità e la comunione dell'Ordine come unica famiglia.
b) i frati, anche se impegnati nel lavoro a servizio delle Chiese locali o delle Missioni, facciano parte di province o di custodie con propri Ministri o Custodi;	28. §1. Per un'efficace animazione e organizzazione della vita e delle attività dei frati , l'Ordine si articola in Province e Custodie , alle quali vengono affiliati i frati.	Abbiamo inserito la motivazione dell'articolazione dell'Ordine.
	§2. Le Province e le Custodie , formate da Conventi, insistono su un determinato territorio.	Abbiamo trasferito qui parte del 27 delle attuali Costituzioni per motivi di ordine logico. Abbiamo rafforzato l'idea della territorialità secondo la nostra tradizione fin dalle origini.
	29. §1. Perché possa esserci una stabile presenza dei frati di una Provincia o Custodia nel territorio di	Abbiamo rafforzato l'idea della territorialità e tenuto presente il numero 18 degli attuali Statuti Generali.

⁵⁶ Cfr. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010), art. 6 e 16.

	un'altra, si richiede il consenso di entrambi i Capitoli provinciali o custodiali, il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio e il consenso scritto dell'Ordinario del luogo⁵⁷ , e ciò allo scopo di favorire una reale integrazione fraterna, sociale, ecclesiale e culturale.	
	Alternativa A §2. Inoltre si stipuli una convenzione tra i rispettivi Ministri o Custodi con il consenso dei propri Definitori, nella quale siano precisate le modalità della cooperazione e della solidarietà.	Questa alternativa non prevede l'affiliazione temporanea obbligatoria.
	Alternativa B §2. Inoltre si stipuli una convenzione tra i rispettivi Ministri o Custodi con il consenso dei propri Definitori, nella quale siano precisate le modalità della cooperazione e della solidarietà e sia prevista l'affiliazione dei frati alla Provincia o Custodia del territorio per il tempo della loro permanenza.	Per favorire il pieno inserimento dei frati nella fraternità e nell'attività della provincia o custodia del territorio, abbiamo previsto anche l'affiliazione temporanea obbligatoria.
c) ovunque si trovino i frati, vivendo in fraternità, costituiscano una vera famiglia, quasi centro dinamico della propria vita evangelica, spirituale ed apostolica.	30. §1. Le Province e le Custodie sono formate da Conventi, ossia da fraternità locali, nelle quali i frati vengono collocati di famiglia. Il Convento è il luogo dove si ravviva e si condivide fraternamente e quotidianamente la vita e la missione.	Abbiamo dato una definizione di fraternità locale.
	§2. Le Province per motivi particolari possono erigere delle Delegazioni a norma degli Statuti generali e provinciali.	Un paragrafo nuovo che rispecchia l'attuale organizzazione dell'Ordine.
	§3. Nelle presenti Costituzioni Province e Custodie vengono a volte designate anche con il termine generico di Circostrizione⁵⁸.	Abbiamo creato un nuovo paragrafo per evitare le fraintese.
	31. §1. Le Province, Custodie e Delegazioni sono raggruppate in Conferenze o Federazioni secondo criteri geografici, culturali o linguistici.	Un numero nuovo che rispecchia l'attuale organizzazione dell'Ordine. La prassi della Chiesa e dell'Ordine in questi tempi tende ad affrontare insieme i problemi comuni delle diocesi a livello di Chiesa, e delle

⁵⁷ Cfr. CIC, can. 609, §1 e CCEO, can. 509, §1.

⁵⁸ Cfr. CIC, can. 581.

		province, custodie e delegazioni a livello di Ordine.
	§2. Al fine di approfondire le relazioni e la conoscenza tra i frati, le Conferenze e Federazioni favoriscano la collaborazione nella formazione iniziale e permanente, la cooperazione solidale nell'economia, il coordinamento dell'apostolato e del lavoro, e la disponibilità dei frati ad andare in altre circoscrizioni.	Abbiamo seguito le indicazioni della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita Apostolica.
	§3. Le singole Conferenze e Federazioni redigano propri statuti nei quali siano indicati i componenti (Province, Custodie, Delegazioni e Missioni), le loro competenze e i tempi di riunione. Essi dovranno essere approvati dal Ministro generale con il suo Definitorio.	Abbiamo tenuto conto della prassi attuale dell'Ordine
	§4. Le Conferenze e Federazioni redigano statuti speciali per le loro case comuni di formazione e per le loro missioni o apostolati comuni. Essi dovranno essere approvati dal Ministro generale con il suo Definitorio.	Questo paragrafo vuole favorire lo sviluppo della cooperazione nelle conferenze e federazioni.
§ 2. Il Sacro Convento di Assisi sovrasta tutti gli altri conventi per la sua altissima dignità, essendo affidato alla sua custodia l'insigne santuario nel quale riposa lo stesso Serafico Padre, e per essere stato dichiarato capo e madre di tutto l'Ordine ed eretto in basilica patriarcale e cappella papale. Tutti i frati lo ritengano come centro della spiritualità dell'Ordine, delle province e dei conventi, e ad esso si sentano spiritualmente legati. È doveroso che nello stesso Sacro Convento vengano collocati dei frati scelti da tutte le province, i quali testimonino e confermino la fedeltà di tutti gli altri frati della provincia verso il carisma e la perfezione francescana, e siano capaci di promuovere la vitalità del Convento medesimo. Il Sacro Convento è retto giuridicamente da uno Statuto particolare.		Abbiamo spostato il discorso relativo al Sacro Convento in altri capitoli
27 - L'Ordine si divide in province, alle quali vengono affiliati i frati; le province sono formate da conventi o comunità, nelle quali i frati vengono collocati di		Abbiamo spostato il contenuto di questo numero nei numeri precedenti.

<p>famiglia. Ordinariamente le province insistono su un determinato territorio. Alle province sono assimilate le custodie generali e le custodie provinciali a norma delle Costituzioni. L'affiliazione dei frati è concessa anche alla delegazione generale.</p>		
<p>28 - § 1. L'erezione, la divisione, l'unione e la soppressione di una provincia o di una custodia generale sono di competenza del capitolo generale; mentre per gli stessi provvedimenti riguardanti le custodie provinciali è competente il capitolo provinciale. In entrambi i casi si ascoltino prima le parti interessate e si proceda a norma del diritto. In caso urgente, fuori del capitolo generale l'erezione e la divisione spetta al Ministro generale con il suo Definitorio.</p>	<p>32. §1. L'erezione, la divisione, l'unione, la fusione e la soppressione di una Provincia o di una Custodia generale competono al Capitolo generale. Fuori del Capitolo generale, spetta al Ministro generale con il suo Definitorio prendere tutti questi provvedimenti. In ogni caso si ascoltino prima le parti interessate.</p>	<p>Abbiamo diviso il paragrafo in tre paragrafi (§1, §4 e §5). Abbiamo incluso il concetto di fusione e sottolineato la potestà del Ministro generale con il suo Definitorio, perché è conseguenza logica della lettera della Congregazione sul potere immediato del Ministro generale, e perché è bene risolvere tempestivamente i problemi.</p>
<p>§ 2. Per l'erezione di una provincia o di una custodia generale è necessario un numero di conventi e di frati professi solenni tale da consentire alla nuova provincia o custodia una vita autonoma, secondo il prudente giudizio del capitolo generale.</p>	<p>§2. Per l'erezione di una Provincia o di una Custodia generale è necessario un numero di conventi e di frati professi solenni tale da consentire alla nuova provincia o custodia una vita autonoma. Gli Statuti generali stabiliscano pure i criteri per garantire la qualità della vita evangelica e fraterna della nuova circoscrizione.</p>	<p>Abbiamo rimandato ai nuovi Statuti generali la precisazione del congruo numero e dei criteri di valutazione sulla vita evangelica e fraterna.</p>
	<p>§3. Sulla base di tali criteri si compia il discernimento per l'eventuale soppressione o fusione o unione di una Provincia o Custodia generale con un'altra circoscrizione, in modo da assicurare ai frati una vita veramente fraterna.</p>	<p>Un nuovo numero</p>
<p>§ 3. Il capitolo provinciale, per gravi e speciali ragioni, ottenuto il benestare del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, può erigere una custodia provinciale col voto affermativo dei due terzi dei vocali.</p>	<p>§4. Avendo verificato la presenza di un congruo numero di Conventi e di frati professi solenni e la qualità della vita evangelica e fraterna secondo i criteri stabiliti dagli Statuti generali, previo il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio, spetta al Capitolo provinciale, col voto affermativo dei due terzi dei vocali, l'erezione di una Custodia provinciale.</p>	<p>Abbiamo seguito gli stessi criteri usati per l'erezione di una provincia o custodia generale.</p>
	<p>§5. La soppressione di una Custodia provinciale compete al Capitolo provinciale, dopo che sono stati ascoltati i frati della Custodia; si proceda a norma del</p>	

	diritto canonico e secondo gli Statuti generali.	
29 - § 1. L'erezione e la soppressione di un convento posto sotto la giurisdizione immediata del Ministro generale viene decretata dal capitolo generale, a norma del diritto comune (cann. 609, § 1; 610; 1215, § 3).	33. §1. L'erezione e la soppressione di un Convento posto sotto la giurisdizione <i>diretta</i> del Ministro generale viene decretata dal Capitolo generale, a norma del diritto comune ⁵⁹ .	
§ 2. L'erezione di un convento compete al capitolo provinciale; ma in caso urgente al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio; sempre però è necessario il consenso del Ministro generale con il voto deliberativo del suo Definitorio, e a norma del diritto comune (cann. 609, § 1; 610; 611, 1215, § 3).	§2. L'erezione di un Convento compete al Capitolo provinciale con il consenso <i>previo</i> del Ministro generale con il voto deliberativo del suo Definitorio, a norma del diritto comune ⁶⁰ .	Abbiamo riservato al Capitolo provinciale la possibilità dell'erezione di un convento.
§ 3. Per l'erezione di un convento nel territorio di un'altra provincia, si richiede anche il consenso del Ministro provinciale di quella provincia con il voto deliberativo del suo Definitorio.		Si rimanda alle Costituzioni proposte 29.
§ 4. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio e interpellato il capitolo conventuale del convento interessato, può erigere o sopprimere una casa filiale sotto la dipendenza di quello stesso convento, salvo il diritto comune (cann. 609; 616, §1).	§3. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio e interpellato il Capitolo conventuale del Convento interessato, può erigere o sopprimere una casa filiale sotto la dipendenza di quello stesso Convento, salvo il diritto comune ⁶¹ .	
§ 5. La soppressione di un convento è riservata al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, dopo avere ascoltato gli interessati e consultato il Vescovo diocesano (can. 616, § 1).	§4. La soppressione di un Convento è riservata al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, dopo aver ascoltato gli interessati e consultato il vescovo diocesano ⁶² .	

⁵⁹ Cfr. CIC, cann. 609, §1; 610; 1215, §3 e CCEO, cann. 509; 510; 870.

⁶⁰ Cfr. CIC, cann. 609, §1; 610; 611, 1215, §3 e CCEO, cann. 509; 870.

⁶¹ Cfr. CIC, cann. 609; 616, §1 e CCE, cann. 509; 510.

⁶² Cfr. CIC, can. 616, §1 e CCEO, can. 510.